

Legenda:

Il testo che segue è suddiviso in due colonne:

- Nella colonna a sinistra si riporta il testo dello Statuto vigente nel quale sono sottolineate le parole o le parti delle quali si propone la cancellazione
- Nella colonna di destra si riporta si riporta il testo in bozza del nuovo Statuto nel quale sono riportate in **rosso** le modifiche proposte.

STATUTO 17.12.2013	PROPOSTA NUOVO STATUTO 2016-2017
STATUTO*	STATUTO
CAPITOLO 1	CAPITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI	DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1	Articolo 1
Origine e Sede	Origine e Sede
<p>L'<Arciconfraternita ed Ospedali della SS Trinità dei Pellegrini e Convalescenti>, fondata nel 1579 e riconosciuta da Papa Gregorio XIII con Bolla del 7 marzo 1582, è una "Associazione pubblica di fedeli", regolata dal Codice di Diritto Canonico.</p> <p>Nell'ordinamento dello Stato Italiano è civilmente riconosciuta come Ente che "persegue prevalenti scopi di culto" (D.P.R. 25 febbraio 1970 n. 42).</p> <p>Ha sede in Napoli alla Via Portamedina n. 41.</p>	<p>L'<Arciconfraternita ed Ospedali della SS Trinità dei Pellegrini e Convalescenti>, fondata nel 1579 e riconosciuta da Papa Gregorio XIII con Bolla del 7 marzo 1582, è una "Associazione pubblica di fedeli - uomini e donne indicati con omnicomprensiva denominazione Confratelli", regolata dal Codice di Diritto Canonico.</p> <p>Nell'ordinamento dello Stato Italiano è civilmente riconosciuta come Ente che "persegue prevalenti scopi di culto" (D.P.R. 25 febbraio 1970 n. 42).</p> <p>Ha sede in Napoli alla Via Portamedina n. 41.</p>

**Articolo 2
Scopi****Scopi**

Scopi dell' Arciconfraternita sono: l'esercizio del culto, la formazione cristiana permanente dei Confratelli, l'apostolato associato, la solidarietà tra i Confratelli, l'assistenza e l'aiuto ai poveri e bisognosi di ogni religione, etnia e nazionalità.

**Articolo 2
Scopi**

Scopi dell' Arciconfraternita sono: l'esercizio del culto, la formazione cristiana permanente dei Confratelli, l'apostolato associato, la solidarietà tra i Confratelli, l'assistenza e l'aiuto ai poveri e bisognosi di ogni religione, etnia e nazionalità, **anche nella forma sanitaria ed in ogni altra promozione umana compreso il contrasto alla povertà alimentare.**

Articolo 3
Attività

Per l'attuazione dei propri scopi l'Arciconfraternita:

- 1) assicura l'ufficiatura delle celebrazioni liturgiche nelle Chiese di sua appartenenza e riunisce i Confratelli nell'Oratorio per la preghiera comunitaria e le altre attività di culto;
- 2) organizza corsi di formazione e di aggiornamento, conferenze, dibattiti, ritiri spirituali ed ogni altra opportuna iniziativa per l'approfondimento della fede e lo studio della dottrina cattolica, anche sotto il profilo teologico e sociale; cura la maturazione cristiana dei Confratelli e anche di estranei al Sodalizio, specialmente giovani;
- 3) promuove e organizza opere di solidarietà e assistenza a beneficio dei Confratelli e degli estranei al Sodalizio che versino in situazioni di disagio e di emarginazione;
- 4) promuove, seguendo la tradizione della Pia Opera, ogni altra iniziativa tesa all'evangelizzazione e alla promozione umana;
- 5) cura la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio storico, artistico e archivistico.

Articolo 3
Attività

Per l'attuazione dei propri scopi l'Arciconfraternita:

- 1) assicura l'ufficiatura delle celebrazioni liturgiche nelle Chiese di sua appartenenza e riunisce i Confratelli nell'Oratorio per la preghiera comunitaria e le altre attività di culto;
- 2) organizza corsi di formazione e di aggiornamento, conferenze, dibattiti, ritiri spirituali ed ogni altra opportuna iniziativa per l'approfondimento della fede e lo studio della dottrina cattolica, anche sotto il profilo teologico e sociale; cura la maturazione cristiana dei Confratelli e anche di estranei al Sodalizio, specialmente giovani;
- 3) promuove e organizza opere di solidarietà e assistenza a beneficio dei Confratelli e degli estranei al Sodalizio che versino in situazioni di disagio e di emarginazione;
- 4) promuove, seguendo la tradizione della Pia Opera, ogni altra iniziativa tesa all'evangelizzazione e alla promozione umana;
- 5) cura la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio storico, artistico e archivistico.

<p style="text-align: center;">Articolo 4 Mezzi</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 Risorse</p>
<p>L’Arciconfraternita adempie ai suoi scopi mediante l’attività dei Confratelli, il proprio patrimonio, le elargizioni dei benefattori e i proventi dei “Monti” istituiti per favorire interventi di mutua carità e di cristiana assistenza, ferma la preminenza degli scopi di culto, di evangelizzazione e di formazione dell’apostolato laicale.</p> <p>Ai “Monti sono iscritti, in virtù dell’appartenenza all’Arciconfraternita, tutti i Confratelli, i quali, salvo dispensa in caso di riconosciuta indigenza, sono tenuti al pagamento della quota minima annua stabilita dal Governo d’intesa con il Consiglio ed il Preposito.</p>	<p>L’Arciconfraternita adempie ai suoi scopi mediante l’attività dei Confratelli, il proprio patrimonio, le elargizioni dei benefattori e i proventi dei “Monti” istituiti per favorire interventi di mutua carità e di cristiana assistenza, ferma la preminenza degli scopi di culto, di evangelizzazione e di formazione dell’apostolato laicale.</p> <p>Ai “Monti sono iscritti, in virtù dell’appartenenza all’Arciconfraternita, tutti i Confratelli, i quali, salvo dispensa in caso di riconosciuta indigenza, sono tenuti al pagamento della quota minima annua stabilita dal Governo d’intesa con il Consiglio ed il Preposito.</p>

<p style="text-align: center;">CAPITOLO II</p> <p style="text-align: center;">AMMISSIONE DEI CONFRATELLI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 Requisiti</p>	<p style="text-align: center;">CAPITOLO II</p> <p style="text-align: center;">AMMISSIONE DEI CONFRATELLI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 Requisiti</p>
<p>Possono chiedere di essere ammessi all’Arciconfraternita i fedeli cristiani, uomini e donne, che abbiano compiuto i diciotto anni e non superato i settanta, che godano di stima ecclesiale e civile per avere, con la testimonianza della loro vita, riconosciuto pubblicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il primato della vocazione di ogni cristiano alla santità; b) la responsabilità di professare la fede; c) il dovere della testimonianza di comunione salda e convinta con il Papa e con i Vescovi; d) la partecipazione personale ed associata al fine apostolico della Chiesa; e) l’impegno di animare la società, secondo la Dottrina Sociale della Chiesa, ponendosi al servizio della dignità dell’uomo per promuovere l’integrale sviluppo. <p>Il limite di età può essere disatteso per motivi di speciale rilievo afferenti il merito ecclesiale e civile della testimonianza del richiedente.</p> <p>I dipendenti e i collaboratori retribuiti dell’Arciconfraternita non</p>	<p>Possono chiedere di essere ammessi all’Arciconfraternita i fedeli cristiani, uomini e donne, che abbiano compiuto i diciotto anni e non superato i settanta, che godano di stima ecclesiale e civile per avere, con la testimonianza della loro vita, riconosciuto pubblicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il primato della vocazione di ogni cristiano alla santità; b) la responsabilità di professare la fede; c) il dovere della testimonianza di comunione salda e convinta con il Papa e con i Vescovi; d) la partecipazione personale ed associata al fine apostolico della Chiesa; e) l’impegno di animare la società, secondo la Dottrina Sociale della Chiesa, ponendosi al servizio della dignità dell’uomo per promuovere l’integrale sviluppo. <p>Il limite di età può essere disatteso per motivi di speciale rilievo afferenti il merito ecclesiale e civile della testimonianza del richiedente.</p> <p>I dipendenti e i collaboratori retribuiti dell’Arciconfraternita e coloro che hanno rapporti di natura economica e finanziaria continuativa con</p>

possono fare richiesta di ammissione in pendenza del relativo rapporto e i Confratelli che assumono le dette qualità di dipendenti o di collaboratori retribuiti sono temporaneamente sospesi, fino alla cessazione del rapporto, dall'esercizio del diritto di voto nelle assemblee e dal diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni alle cariche associative.

Articolo 6
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione in forma scritta è indirizzata al Primicerio personalmente e deve indicare i nominativi di almeno due Confratelli non contumaci che forniscano referenze sull'aspirante.

Essa deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità del richiedente, del suo effettivo domicilio e della sua condizione personale, ecclesiale e sociale;
- b) la dichiarazione di accettazione dello Statuto e del regolamento dell'Arciconfraternita.

Alla stessa devono essere acclusi:

- il certificato di battesimo;
- il certificato di matrimonio religioso, se il richiedente è coniugato;
- la dichiarazione di autocertificazione di non essere o di

l'Arciconfraternita, non possono fare richiesta di ammissione in pendenza del relativo rapporto e i Confratelli che assumono le dette qualità di dipendenti o di collaboratori retribuiti sono temporaneamente sospesi, fino alla cessazione del rapporto, dall'esercizio del diritto di voto nelle assemblee e dal diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni alle cariche associative.

Articolo 6
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione in forma scritta è indirizzata al Primicerio personalmente e deve indicare i nominativi di almeno due Confratelli non contumaci che forniscano referenze sull'aspirante.

Essa deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità del richiedente, del suo effettivo domicilio e della sua condizione personale, ecclesiale e sociale;
- b) la dichiarazione di accettazione dello Statuto e del regolamento dell'Arciconfraternita.

Alla stessa devono essere acclusi:

- il certificato di battesimo;
- **copia della carta d'identità**
- il certificato di matrimonio religioso, se il richiedente è coniugato;
- la dichiarazione di autocertificazione di non essere o di essere gravato da condanne penali o da pendenze giudiziarie penali.

essere gravato da condanne penali o da pendenze giudiziarie penali.

**Articolo 7
Impedimenti**

Non possono essere ammessi all'Arciconfraternita coloro che:

- a) appartengono a, o sostengano, ancorché in modo indiretto od occulto, associazioni o sodalizi che, per la loro natura e funzione, siano contrari o incompatibili con la fede e la morale cattolica;
- b) siano incorsi in condanne penali, canoniche o civili, per atti contrari all'ordinato svolgimento della vita familiare e sociale, ovvero che riguardino la morale, o la fede pubblica, o il patrimonio;
- c) abbiano carichi pendenti per i casi previsti nella lettera b);
- d) siano di condotta incompatibile con la fede, la dottrina e la morale cristiana.

**Articolo 7
Impedimenti**

Non possono essere ammessi all'Arciconfraternita coloro che:

- a) appartengono a, o sostengano, ancorché in modo indiretto od occulto, associazioni o sodalizi che, per la loro natura e funzione, siano contrari o incompatibili con la fede e la morale cattolica;
- b) siano incorsi in condanne penali, canoniche o civili, per atti contrari all'ordinato svolgimento della vita familiare e sociale, ovvero che riguardino la morale, o la fede pubblica, o il patrimonio;
- c) abbiano carichi pendenti per i casi previsti nella lettera b);
- d) siano di condotta incompatibile con la fede, la dottrina e la morale cristiana.

<p style="text-align: center;">Articolo 8 Noviziato e vestizione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 Noviziato e vestizione</p>
<p>Il Primicerio, assunte informazioni nei modi previsti dal Regolamento, ammette l'aspirante al "noviziato" della durata di un anno, durante il quale egli deve partecipare alla liturgia, agli incontri di formazione e alla vita del Sodalizio, collaborando alle opere di solidarietà e assistenza.</p> <p>Al termine del noviziato il Governo delibera sull'ammissione dell'aspirante all'Arciconfraternita con votazione segreta, sentito il Consiglio e acquisito il parere del Preposito, su relazione favorevole del Primicerio.</p> <p>Il richiedente ammesso all'Arciconfraternita diviene Confratello della stessa a seguito del rito della vestizione, assumendo i doveri e acquisendo i diritti e benefici previsti nello Statuto e nel regolamento.</p> <p>L'aspirante non ammesso all'Arciconfraternita può richiedere il riesame della sua domanda con ricorso all'Assemblea, da presentare entro trenta giorni dalla comunicazione della non ammissione.</p> <p>In caso di delibera negativa dell'Assemblea il Primicerio ne dà comunicazione alla Commissione Diocesana di Vigilanza.</p>	<p>Il Primicerio, assunte informazioni nei modi previsti dal Regolamento, ammette l'aspirante al "noviziato" della durata di un anno, durante il quale egli deve partecipare alla liturgia, agli incontri di formazione e alla vita del Sodalizio, collaborando alle opere di solidarietà e assistenza.</p> <p>Al termine del noviziato l'ammissione avviene ai sensi degli artt. 23 lett. a) e 28 lett. e), dopo aver acquisito il parere del Preposito, con votazione segreta.</p> <p>Il richiedente ammesso all'Arciconfraternita diviene Confratello della stessa a seguito del rito della vestizione, assumendo i doveri e acquisendo i diritti e benefici previsti nello Statuto e nel regolamento.</p> <p>L'aspirante non ammesso all'Arciconfraternita può richiedere il riesame della sua domanda con ricorso all'Assemblea, da presentare entro trenta giorni dalla comunicazione della non ammissione.</p> <p>In caso di delibera negativa dell'Assemblea il Primicerio ne dà comunicazione alla Commissione Diocesana di Vigilanza.</p>

**Articolo 9
Decadenza**

Decade dalla deliberata ammissione l'aspirante che:

- a) manchi, senza giustificato motivo, di partecipare per due volte alla disposta vestizione;
- b) ometta di versare il contributo di ammissione e quant'altro dovuto nelle misure fissate dal Governo e approvate dal Consiglio, salvo dispensa deliberata dal Governo.

La decadenza è pronunciata dal Primicerio.

**Articolo 9
Decadenza**

Decade dalla deliberata ammissione l'aspirante che:

- a) manchi, senza giustificato motivo, di partecipare per due volte alla disposta vestizione;
- b) ometta di versare il contributo di ammissione e quant'altro dovuto nelle misure fissate dal Governo e approvate dal Consiglio, salvo dispensa deliberata dal Governo.

La decadenza è pronunciata dal Primicerio.

CAPITOLO III	CAPITOLO III
DOVERI E DIRITTI DEI CONFRATELLI	DOVERI E DIRITTI DEI CONFRATELLI
Articolo 10 Doveri	Articolo 10 Doveri
<p>Sono doveri dei Confratelli:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) partecipare, almeno due volte ogni quattro mesi, alla celebrazione eucaristica comunitaria nei giorni festivi indossando il saio; b) frequentare le attività catechetiche e di formazione spirituale; c) contribuire all'evangelizzazione e alla promozione umana della comunità cittadina con la presenza attiva e con l'impegno personale per realizzare la formazione e sostenere lo sviluppo della cultura "laicale" dei Confratelli: <ul style="list-style-type: none"> - partecipando, a tal fine, ai percorsi comunitari programmati dall'Arciconfraternita per la formazione e l'aggiornamento permanente culturale, sociale e religioso dei Confratelli; - intervenendo nel modo più opportuno alle iniziative della Chiesa diocesana; - agendo nella vita sociale, civile e politica della città, con il fine di servire il prossimo e di promuovere il bene, la libertà e l'autonomia; 	<p>Sono doveri dei Confratelli:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) partecipare, almeno 6 (sei) volte nel corso dell'anno solare alla celebrazione eucaristica comunitaria nei giorni festivi indossando il saio, nonché essere in regola con il pagamento dei Monti; b) frequentare le attività catechetiche e di formazione spirituale; c) contribuire all'evangelizzazione e alla promozione umana della comunità cittadina con la presenza attiva e con l'impegno personale per realizzare la formazione e sostenere lo sviluppo della cultura "laicale" dei Confratelli: <ul style="list-style-type: none"> - partecipando, a tal fine, ai percorsi comunitari programmati dall'Arciconfraternita per la formazione e l'aggiornamento permanente culturale, sociale e religioso dei Confratelli; - intervenendo nel modo più opportuno alle iniziative della Chiesa diocesana; - agendo nella vita sociale, civile e politica della città, con il fine di servire il prossimo e di promuovere il bene, la libertà e l'autonomia; d) partecipare alle assemblee, ordinarie e straordinarie dell'Arciconfraternita;

STATUTO VIGENTE

PROPOSTA NUOVO STATUTO

<p>d) partecipare alle assemblee, ordinarie e straordinarie dell’Arciconfraternita;</p> <p>e) praticare individualmente le opere di carità e concorrere personalmente, secondo le proprie disponibilità e nei modi più opportuni, alle comuni iniziative e ai progetti relativi agli scopi del Sodalizio, programmati dall’Arciconfraternita;</p> <p>f) adempiere gratuitamente, con assiduità e zelo, ai doveri degli uffici volontariamente accettati ed assolvere con competenza agli incarichi loro affidati per il servizio dell’Arciconfraternita;</p> <p>g) informare il Consiglio o il Collegio dei Sindaci di qualunque iniziativa o atto degli organi di governo che possa nuocere agli interessi o al buon andamento della gestione dell’Arciconfraternita;</p> <p>h) partecipare alle esequie dei confratelli defunti;</p> <p>i) non assumere incarichi professionali contro l’Arciconfraternita;</p> <p>E’ primario dovere dei Confratelli sacerdoti e/o religiosi collaborare, su richiesta del Preposito, alla programmazione, organizzazione e realizzazione delle attività concernenti la vita spirituale dei Confratelli.</p>	<p>e) praticare individualmente le opere di carità e concorrere personalmente, secondo le proprie disponibilità e nei modi più opportuni, alle comuni iniziative e ai progetti relativi agli scopi del Sodalizio, programmati dall’Arciconfraternita;</p> <p>f) adempiere gratuitamente, con assiduità e zelo, ai doveri degli uffici volontariamente accettati ed assolvere con competenza agli incarichi loro affidati per il servizio dell’Arciconfraternita;</p> <p>g) informare il Consiglio o il Collegio dei Sindaci di qualunque iniziativa o atto degli organi di governo che possa nuocere agli interessi o al buon andamento della gestione dell’Arciconfraternita;</p> <p>h) partecipare alle esequie dei confratelli defunti;</p> <p>i) non assumere incarichi professionali contro l’Arciconfraternita;</p> <p>È primario dovere dei Confratelli sacerdoti e/o religiosi collaborare, su richiesta del Preposito, alla programmazione, organizzazione e realizzazione delle attività concernenti la vita spirituale dei Confratelli.</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Articolo 11 Contumacia</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11 Contumacia</p>
<p>Incorrono nella contumacia i Confratelli, di età inferiore a settantacinque anni che, salvo i casi di comprovato grave impedimento, omettano di partecipare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alle celebrazioni liturgiche di cui all'art. 10 lett. a); b) almeno a una assemblea annuale dell'Arciconfraternita; c) alle attività programmate e ritenute dal Governo necessarie per lo sviluppo della vita comunitaria. <p>Il Confratello diviene contumace per il fatto stesso della mancata partecipazione alle celebrazioni liturgiche di cui all'art. 10 lett. a) ed è automaticamente sospeso dall'esercizio dei diritti e dei benefici che gli competono, salvo che siano stati comunicati per iscritto al Segretario i motivi dell'assenza e dal Primicerio, con provvedimento scritto, sia stato ritenuto sussistente e grave l'addotto impedimento.</p> <p>La contumacia è sanata automaticamente a decorrere dal quarto mese di compiuta osservanza da parte del contumace del dovere o dei doveri di partecipazione che diedero luogo alla contumacia. I confratelli ultrasettantacinquenni e i Confratelli sacerdoti e/o religiosi non sono soggetti alla contumacia e partecipano alle assemblee con diritto di voto.</p>	<p>Incorrono nella contumacia i Confratelli, di età inferiore a settantacinque anni che, salvo i casi di comprovato grave impedimento, omettano di assolvere ai doveri di partecipazione di cui all'art. 10 lett. a): “partecipare, almeno 6 (sei) volte nel corso dell'anno solare alla celebrazione eucaristica comunitaria nei giorni festivi indossando il saio, nonché essere in regola con il pagamento dei Monti;”.</p> <p>Il Confratello diviene contumace per il fatto stesso del mancato assolvimento ai doveri di partecipazione di cui all'art. 10 lett. a) ed è automaticamente sospeso dall'esercizio dei diritti e dei benefici che gli competono, salvo che siano stati comunicati per iscritto al Segretario i motivi dell'assenza e dal Primicerio, con provvedimento scritto, sia stato ritenuto sussistente e grave l'addotto impedimento.</p> <p>La contumacia è sanata automaticamente a decorrere dalla compiuta osservanza da parte del contumace dei doveri di partecipazione che diedero luogo alla contumacia.</p> <p>I confratelli ultrasettantacinquenni nonché quelli che comprovano, ogni anno la loro abituale dimora fuori dalla provincia di Napoli per motivi di salute, di famiglia o di lavoro ed i Confratelli sacerdoti o religiosi, non sono soggetti alla contumacia e partecipano alle assemblee con diritto di voto.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 12 Dispensa temporanea</p> <p>Il Confratello non contumace di età inferiore a settantacinque anni, può richiedere al Governo di essere dispensato temporaneamente, per gravi motivi, dalle attività di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 10.</p> <p>Il provvedimento di "dispensa temporanea" è deliberato dal Governo per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile in caso di permanenza dell'impedimento.</p> <p>Durante il periodo della dispensa il Confratello conserva tutti i diritti e i benefici.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12 Dispensa temporanea</p> <p>Il Confratello non contumace di età inferiore a settantacinque anni, può richiedere al Governo di essere dispensato temporaneamente, per gravi motivi, dalle attività di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 10.</p> <p>Il provvedimento di "dispensa temporanea" è deliberato dal Governo per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile in caso di permanenza dell'impedimento.</p> <p>Durante il periodo della dispensa il Confratello conserva tutti i diritti e i benefici.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 Diritti</p> <p>Il Confratello partecipa con diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie e con diritto di elettorato attivo e passivo alle assemblee elettive alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non versi in contumacia e non sia incorso nella stessa nell'anno precedente la convocazione dell'assemblea elettiva; b) non sia in lite, canonica o civile con l'Arciconfraternita; c) non sia in debito per il mancato versamento delle quote dei "Monti" e dei contributi dovuti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'Assemblea. 	<p style="text-align: center;">Articolo 13 Diritti</p> <p>Il Confratello partecipa con diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie e con diritto di elettorato attivo e passivo alle assemblee elettive alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non versi in contumacia e non sia incorso nella stessa nell'anno precedente la convocazione dell'assemblea elettiva; b) non sia in lite, canonica o civile con l'Arciconfraternita; c) non sia in debito per il mancato versamento delle quote dei "Monti" e dei contributi dovuti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'Assemblea.

<p style="text-align: center;">Articolo 14 Esequie dei Confratelli</p> <p>Le esequie dei Confratelli non contumaci sono a carico dell’Arciconfraternita con le modalità stabile dal Regolamento. Quest’ultimo fissa quanto dovuto per le esequie dei Confratelli deceduti in stato di contumacia.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 15 Esequie dei congiunti.</p> <p>Per il coniuge convivente, anche se non a suo carico, nonché per i figli, i genitori, i fratelli celibi e le sorelle nubili e i congiunti, purché conviventi con il Confratello non contumace e a suo carico, l’Arciconfraternita è tenuta alle prestazioni di cui all’art. 26 del Regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14 Esequie dei Confratelli</p> <p>Le esequie dei Confratelli non contumaci sono a carico dell’Arciconfraternita con le modalità stabile dal Regolamento. Quest’ultimo fissa quanto dovuto per le esequie dei Confratelli deceduti in stato di contumacia.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 15 Esequie dei congiunti.</p> <p>Per il coniuge convivente, anche se non a suo carico, nonché per i figli, i genitori, i fratelli celibi e le sorelle nubili e i congiunti, purché conviventi con il Confratello non contumace e a suo carico, l’Arciconfraternita è tenuta alle prestazioni di cui all’art. 26 del Regolamento.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Articolo 16 Provvedimenti disciplinari e garanzie di difesa</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16 Provvedimenti disciplinari e garanzie di difesa</p>
<p>Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza che il Confratello sia stato informato con preavviso di almeno 15 giorni e gli sia stata data la possibilità di essere sentito e di esporre le sue ragioni, anche mediante difese scritte, e di avvalersi dell'assistenza di un Confratello di sua fiducia.</p> <p>Per le violazioni dei doveri di comportamento, i Confratelli sono soggetti alle seguenti sanzioni da rendersi con provvedimento scritto e motivato, <u>sentito il parere del Preposito</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'ammonimento; 2) la sospensione da ogni attività dell'Arciconfraternita e da ogni diritto o beneficio per un periodo da uno a due anni; 3) la decadenza. <p>L'ammonimento è inflitto dal Governo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per mancanze di lieve entità; b) in caso di mancata partecipazione alla vita e alle attività dell'Arciconfraternita per due anni; c) in caso di omesso versamento dei contributi per i "Monti" dovuti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. <p>La sospensione è inflitta dal Consiglio nei casi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) mancata sanatoria delle morosità entro il termine assegnato con l'ammonimento; b) recidiva nelle mancanze che hanno determinato l'ammonimento; c) contumacia superiore a tre anni. 	<p>Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza che il Confratello sia stato informato con preavviso di almeno 15 giorni e gli sia stata data la possibilità di essere sentito e di esporre le sue ragioni, anche mediante difese scritte, e di avvalersi dell'assistenza di un Confratello di sua fiducia.</p> <p>Per le violazioni dei doveri di comportamento il Consiglio, su mandato del Governo, istruisce la pratica e la trasferisce al Governo stesso per la decisione finale.</p> <p>I Confratelli sono soggetti alle seguenti sanzioni da rendersi con provvedimento scritto e motivato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'ammonimento; 2) la sospensione da ogni attività dell'Arciconfraternita e da ogni diritto o beneficio per un periodo da uno a due anni; 3) la decadenza. <p>L'ammonimento è inflitto dal Governo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per mancanze di lieve entità; b) in caso di mancata partecipazione alla vita e alle attività dell'Arciconfraternita per due anni; c) in caso di omesso versamento dei contributi per i "Monti" dovuti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. <p>La sospensione è inflitta dal Governo nei casi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) mancata sanatoria delle morosità entro il termine assegnato con l'ammonimento; b) recidiva nelle mancanze che hanno determinato l'ammonimento o mancanze di non lieve entità;

La decadenza è deliberata dal Consiglio:

- a) in caso di recidiva nelle mancanze che hanno determinato la sospensione;
- b) In caso di condanna penale passata in giudicato per gli atti di cui all'art. 7, lett. b), e per ogni altro comportamento lesivo della propria dignità o in contrasto con gli scopi e le finalità istituzionali dell'Arciconfraternita.

Dopo cinque anni di insolvenza, e dopo un primo ed un secondo richiamo da effettuarsi con intervallo di un mese con lettera raccomandata, la decadenza opera di diritto con radiazione dall'Albo dei Confratelli.

Qualora intenda nuovamente associarsi, l'interessato deve presentare una nuova domanda indirizzata al Primicerio.

Articolo 17
Ricorsi

Tutti i provvedimenti disciplinari e le decisioni sui ricorsi sono motivati e comunicati in copia all'interessato, il quale ha diritto di impugnarli entro trenta giorni dalla loro comunicazione, con ricorso scritto e motivato, da presentarsi nella Segreteria dell'Arciconfraternita, indirizzato al Consiglio contro i provvedimenti del Governo e all'Assemblea contro i provvedimenti del Consiglio.

c) contumacia superiore a tre anni.

La decadenza è deliberata dal **Governo**:

- a) in caso di recidiva nelle mancanze che hanno determinato la sospensione;
- b) In caso di condanna penale passata in giudicato per gli atti di cui all'art. 7, lett. b), e per ogni altro comportamento lesivo della propria dignità o in contrasto con gli scopi e le finalità istituzionali dell'Arciconfraternita.

Dopo cinque anni di insolvenza, e dopo un primo ed un secondo richiamo da effettuarsi con intervallo di un mese con lettera raccomandata, la decadenza opera di diritto con radiazione dall'Albo dei Confratelli.

Qualora intenda nuovamente associarsi, l'interessato deve presentare una nuova domanda indirizzata al Primicerio.

Articolo 17
Ricorsi

Tutti i provvedimenti disciplinari e le decisioni sui ricorsi sono motivati e comunicati in copia all'interessato, il quale ha diritto di impugnarli entro trenta giorni dalla loro comunicazione, con ricorso scritto e motivato, da presentarsi alla Segreteria dell'Arciconfraternita, indirizzato al Consiglio contro i provvedimenti del Governo.

Le decisioni dei ricorsi devono essere assunte **dal Consiglio** entro 60 giorni dalla loro presentazione.

Le decisioni dei ricorsi devono essere assunte entro 60 giorni dalla loro presentazione.
 I ricorsi hanno effetto sospensivo della sanzione inflitta.
 La decadenza, confermata dall'Assemblea, è comunicata dal Primicerio alla Commissione Diocesana di Vigilanza.

Articolo 18
Gratuità

Il Confratello presta gratuitamente la sua opera in favore dell'Arciconfraternita, salvo il diritto al rimborso integrale delle spese sostenute.
 Nei casi di particolare complessità della prestazione professionale i compensi sono liquidati nella misura ridotta preventivamente concordata con il Governo.
 Qualora un Confratello versi in accertato stato di bisogno, l'Arciconfraternita può concedergli il godimento precario di immobili di sua proprietà, esonerarlo dal pagamento dei "Monti" ed elargirli sussidi in denaro.

I ricorsi hanno effetto sospensivo della sanzione inflitta.
 La decadenza è comunicata dal Primicerio alla Commissione Diocesana di Vigilanza.

Articolo 18
Gratuità

Il Confratello presta gratuitamente la sua opera in favore dell'Arciconfraternita, salvo il diritto al rimborso integrale delle spese sostenute.
 Nei casi di particolare complessità della prestazione professionale i compensi sono liquidati nella misura ridotta preventivamente concordata con il Governo.
 Qualora un Confratello versi in accertato stato di bisogno, l'Arciconfraternita può concedergli il godimento precario di immobili di sua proprietà, esonerarlo dal pagamento dei "Monti" ed elargirli sussidi in denaro.

CAPITOLO IV	CAPITOLO IV
ORGANI, UFFICI E LORO ATTRIBUZIONI	ORGANI, UFFICI E LORO ATTRIBUZIONI
Articolo 19	Articolo 19
Organi	Organi
Sono organi dell’Arciconfraternita:	Sono organi dell’Arciconfraternita:
<ul style="list-style-type: none">- l’Assemblea generale;- il Primicerio;- il Governo;- il Consiglio;- il Collegio Sindacale;- il Segretario;- il Preposito.	<ul style="list-style-type: none">- l’Assemblea generale;- il Primicerio;- il Governo;- il Consiglio;- il Collegio Sindacale;- il Segretario;- il Preposito.

<p style="text-align: center;">Articolo 20 Assemblea generale</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 20 Assemblea generale</p>
<p>L'Assemblea generale è la riunione di tutti i Confratelli. Si costituisce con la partecipazione dei Confratelli aventi diritto di voto a norma dell'art. 13 dello Statuto:</p> <p>A) In via ordinaria per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'elezione degli organi istituzionali, alla scadenza degli stessi e nei tempi prescritti; b) l'approvazione dei bilanci annuali, che almeno 20 giorni prima dell'adunanza sono messi a disposizione per la consultazione dei Confratelli presso il Segretario, e, una volta approvati, sono trasmessi all'Ordinario Diocesano per la verifica e il controllo; c) l'esame dei ricorsi avverso la decadenza; d) l'autorizzazione ad accettare eredità e legati o a rinunziarvi; accettare donazioni, alienare o acquistare beni immobili, intraprendere la costruzione di edifici o stabilimenti, anche se di pietà o di beneficenza, <u>ferma l'osservanza dei limiti e dei controlli stabiliti dal diritto canonico e dalla normativa speciale.</u> <p>B) In via straordinaria per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La delibera sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento; b) L'esame di ogni argomento di rilievo per la vita confraternale, oggetto di specifica richiesta del Primicerio, o del Governo, o del Consiglio, o di almeno 	<p>L'Assemblea generale è la riunione di tutti i Confratelli. Si costituisce con la partecipazione dei Confratelli aventi diritto di voto a norma dell'art. 13 dello Statuto:</p> <p>A) In via ordinaria per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'elezione degli organi istituzionali, alla scadenza degli stessi e nei tempi prescritti; b) l'approvazione dei bilanci annuali. I bilanci e lo stato patrimoniale, con le relazioni illustrative, almeno 20 giorni prima dell'adunanza, sono messi a disposizione per la consultazione dei Confratelli sia presso la Segreteria che sul sito web dell'Arciconfraternita, con osservanza di forme e criteri dettati dal Regolamento. I bilanci, una volta approvati, sono trasmessi all'Ordinario Diocesano per la verifica e il controllo; c) l'esame dei ricorsi avverso la decadenza; d) l'autorizzazione ad accettare eredità e legati o a rinunziarvi; accettare donazioni, alienare o acquistare beni immobili, intraprendere la costruzione di edifici o stabilimenti, anche se di pietà o di beneficenza. <p>B) In via straordinaria per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La delibera sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento; b) L'esame di ogni argomento di rilievo per la vita confraternale, oggetto di specifica richiesta del Primicerio, o del Governo, o del Consiglio, o di almeno trenta

<p>trenta Confratelli aventi diritto di voto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 21 Convocazione</p> <p>La convocazione dell'Assemblea generale è disposta dal Primicerio, su delibera del Governo, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno corredato dall'elenco degli aventi diritto al voto, e affisso, a cura del Segretario, all'Albo dell'Arciconfraternita almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. Il solo avviso di convocazione con l'ordine del giorno è altresì comunicato individualmente ai Confratelli per posta ordinaria o elettronica.</p> <p>L'Assemblea generale, presieduta dal Primicerio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Governatore più anziano per appartenenza all'Arciconfraternita, è validamente costituita con l'intervento di almeno un quinto dei confratelli aventi diritto al voto, inclusi il Primicerio e almeno due Governatori.</p> <p>Se non si raggiunge il detto quorum, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, da tenersi nel giorno successivo alla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto, purché siano presenti almeno due Governatori.</p> <p>Per l'elezione degli organi istituzionali l'Assemblea è convocata in</p>	<p>Confratelli aventi diritto di voto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 21 Convocazione</p> <p>La convocazione dell'Assemblea generale è disposta dal Primicerio, su delibera del Governo, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno corredato dall'elenco degli aventi diritto al voto, e affisso, a cura del Segretario, all'Albo dell'Arciconfraternita almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. Il solo avviso di convocazione con l'ordine del giorno è altresì comunicato individualmente ai Confratelli per posta ordinaria o elettronica.</p> <p>L'Assemblea generale, presieduta dal Primicerio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Governatore più anziano per appartenenza all'Arciconfraternita, è validamente costituita con l'intervento di almeno un quinto dei confratelli aventi diritto al voto, inclusi il Primicerio e almeno due Governatori.</p> <p>Se non si raggiunge il detto quorum, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, da tenersi nel giorno successivo alla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto, purché siano presenti almeno due Governatori.</p> <p>Per l'elezione degli organi istituzionali l'Assemblea è convocata in unica riunione ed è validamente costituita purché il numero degli intervenuti sia almeno di un decimo dei Confratelli aventi diritto di voto e purché siano presenti almeno due Governatori.</p> <p>Per le modifiche dello Statuto e del Regolamento l'Assemblea in</p>
---	--

unica riunione ed è validamente costituita purché il numero degli intervenuti sia almeno di un decimo dei Confratelli aventi diritto di voto e purché siano presenti almeno due Governatori.
 Per le modifiche dello Statuto e del Regolamento l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita purché il numero degli intervenuti sia almeno di un quinto dei Confratelli aventi diritto di voto e purché siano presenti almeno due Governatori.
 Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, salvo quelle di cui al precedente comma, per le quali è necessaria la maggioranza dei due terzi.

**Articolo 22
Primicerio**

Il Primicerio è il rappresentante legale canonico e civile dell'Arciconfraternita e svolge le seguenti funzioni:

- a) presiede l'Assemblea generale e il Governo;
- b) distribuisce gli uffici e i compiti tra i Governatori;
- c) dispone la convocazione del Governo e, su delibera di quest'ultimo, dell'Assemblea, sia nel caso previsto dall'art. 20, comma 2, lett. B/b, che in ogni altro caso di necessità;
- d) esercita il potere disciplinare sul personale dipendente, sentito il Governatore preposto al relativo settore;
- e) adotta i provvedimenti indifferibili e li sottopone, senza

seconda convocazione è validamente costituita purché il numero degli intervenuti sia almeno di un quinto dei Confratelli aventi diritto di voto e purché siano presenti almeno due Governatori.

Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, salvo quelle di cui al precedente comma, per le quali è necessaria la maggioranza dei due terzi.

La votazione avviene normalmente per alzata di mano. Su richiesta di almeno cinque Confratelli l'Assemblea può decidere che la votazione avvenga con il sistema per chiamata nominale.

**Articolo 22
Primicerio**

Il Primicerio è il rappresentante legale canonico e civile dell'Arciconfraternita e svolge le seguenti funzioni:

- a) presiede l'Assemblea generale e il Governo;
- b) distribuisce gli uffici e i compiti tra i Governatori;
- c) dispone la convocazione del Governo e, su delibera di quest'ultimo, dell'Assemblea, sia nel caso previsto dall'art. 20, comma 2, lett. B/b, che in ogni altro caso di necessità;
- d) esercita il potere disciplinare sul personale dipendente, sentito il Governatore preposto al relativo settore;
- e) adotta i provvedimenti indifferibili e li sottopone, senza indugio, al Governo per la ratifica;
- f) redige la Relazione di accompagnamento dei bilanci preventivo

STATUTO VIGENTE

PROPOSTA NUOVO STATUTO

<p>indugio, al Governo per la ratifica; f) redige la Relazione di accompagnamento dei bilanci preventivo e consuntivo di ogni esercizio finanziario.</p> <p>In caso di assenza o di impedimento temporaneo viene sostituito dal Governatore di maggiore anzianità di appartenenza all’Arciconfraternita, limitatamente ai casi di urgenza nell’esercizio dei poteri ordinari, associativi e di amministrazione e gestione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 23 Governo</p> <p>Il Governo, costituito dal Primicerio e da quattro Governatori, ha la responsabilità e la direzione esecutiva delle attività e delle opere dell’Arciconfraternita.</p> <p>Esso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) delibera sull’ammissione degli aspiranti all’Arciconfraternita; b) delibera la convocazione dell’Assemblea generale nei casi previsti dallo Statuto e per ogni altro caso ritenuto opportuno; 	<p>e consuntivo di ogni esercizio finanziario.</p> <p>In caso di assenza o di impedimento temporaneo viene sostituito dal Governatore di maggiore anzianità di appartenenza all’Arciconfraternita, limitatamente ai casi di urgenza nell’esercizio dei poteri ordinari, associativi e di amministrazione e gestione.</p> <p>In caso di dimissioni o di impedimento definitivo adeguatamente accertato, il Governo, ferma l’interinale sostituzione da parte del Governatore di maggiore anzianità di appartenenza all’Arciconfraternita, deve entro sessanta giorni convocare l’Assemblea per l’elezione del Primicerio.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 23 Governo</p> <p>Il Governo, costituito dal Primicerio e da quattro Governatori, ha la responsabilità e la direzione esecutiva delle attività e delle opere dell’Arciconfraternita.</p> <p>Esso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) delibera sull’ammissione degli aspiranti all’Arciconfraternita, sentito il parere non vincolante del Consiglio e del Preposito; b) delibera la convocazione dell’Assemblea generale nei casi previsti dallo Statuto e per ogni altro caso ritenuto opportuno; c) esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio;
--	--

STATUTO VIGENTE

PROPOSTA NUOVO STATUTO

<p>c) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;</p> <p>d) esamina le Relazioni del Collegio Sindacale;</p> <p>e) costituisce speciali Commissioni per singole opere o attività del Sodalizio;</p> <p>f) affida ai Confratelli incarichi temporanei e specifici, comunque revocabili;</p> <p>g) previa istruttoria, delibera sulle richieste di dispensa di cui all'art. 12;</p> <p>h) cura le iniziative per opere di assistenza e beneficenza;</p> <p>i) amministra il patrimonio dell'Arciconfraternita, adempiendo agli oneri relativi, provvedendo alla redazione dei bilanci annuali e sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, distinto per settori e capitoli di spesa, e il bilancio consuntivo, corredati dalle Relazioni illustrative;</p> <p>l) redige la Relazione semestrale delle sue attività e ne ordina il deposito in segreteria a disposizione dei Confratelli, dandone comunicazione, a cura del Segretario, con avviso da esporre in bacheca.</p>	<p>d) esamina le Relazioni del Collegio Sindacale;</p> <p>e) costituisce speciali Commissioni per singole opere o attività del Sodalizio;</p> <p>f) affida ai Confratelli incarichi temporanei e specifici, comunque revocabili;</p> <p>g) previa istruttoria, delibera sulle richieste di dispensa di cui all'art. 12;</p> <p>h) cura le iniziative per opere di carità e promozione umana nonché di contrasto alla povertà alimentare;</p> <p>i) amministra il patrimonio dell'Arciconfraternita, adempiendo agli oneri relativi, provvedendo alla stesura dello stato patrimoniale ed alla redazione dei bilanci annuali e sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, lo stato patrimoniale ed il bilancio consuntivo, corredati dalle Relazioni illustrative. Il bilancio preventivo deve essere redatto distinto per settori e capitoli di spesa, fissando gli obiettivi di programmazione economica annuale, distinta per settori, ed assicurando ai settori dedicati i mezzi necessari;</p> <p>l) redige la Relazione semestrale delle sue attività e ne ordina il deposito in segreteria a disposizione dei Confratelli, dandone comunicazione, a cura del Segretario, con avviso da esporre in bacheca.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Articolo 24 Bilanci</p> <p>L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 novembre è approvato il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno seguente; entro il 31 marzo è approvato bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno precedente.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 25 Compiti dei Governatori</p> <p>A ciascun Governatore è affidato dal Primicerio uno dei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) affari legali, giudiziari e amministrativi; b) attività commerciali, finanziarie di bilancio, di spesa e fiscali; c) governo del patrimonio immobiliare, rustico, urbano e cimiteriale; d) rapporti con i Confratelli, con il personale dipendente e con i collaboratori. <p>I Governatori vigilano sulle attività dei rispettivi settori, curandone la regolarità e l'efficienza e riferendone periodicamente al Primicerio.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 24 Bilanci</p> <p>L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 novembre è approvato il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno seguente; entro il 31 marzo è approvato bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno precedente.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 25 Compiti dei Governatori</p> <p>A ciascun Governatore è affidato dal Primicerio uno dei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) affari legali, giudiziari e amministrativi; b) attività commerciali, finanziarie di bilancio, di spesa e fiscali; c) governo del patrimonio immobiliare, rustico, urbano e cimiteriale; d) rapporti con i Confratelli, con il personale dipendente e con i collaboratori del poliambulatorio "Bernardo Giovino", carità e promozione umana nonché contrasto alla povertà alimentare; <p>I Governatori vigilano sulle attività dei rispettivi settori, curandone la regolarità e l'efficienza e riferendone periodicamente al Primicerio. Il Governatore con competenza di bilancio provvede a quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 29</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Articolo 26 Riunioni del Governo</p> <p>Per la validità delle riunioni del Governo è necessaria la presenza del Primicerio e di almeno due Governatori. Quando, in caso di assenza o impedimento, il Primicerio è sostituito a norma dell'art. 22, comma 2, è richiesta la presenza di almeno tre Governatori. Su tutti gli argomenti il Governo delibera a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Primicerio. Il Primicerio, in caso di suo dissenso circa singoli provvedimenti, può rimettere gli stessi alla valutazione del Consiglio ai fini dell'assunzione delle relative delibere.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 27 Consiglio</p> <p>Il Consiglio è costituito da nove Confratelli eletti nominativamente dall'Assemblea ed è presieduto dal Consigliere più anziano per appartenenza all'Arciconfraternita. Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente, con ordine del giorno comunicato a cura del Segretario nelle forme previste dall'art. 21, comma 1, è validamente costituito con la partecipazione di almeno cinque componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 26 Riunioni del Governo</p> <p>Per la validità delle riunioni del Governo è necessaria la presenza del Primicerio e di almeno due Governatori. Quando, in caso di assenza o impedimento, il Primicerio è sostituito a norma dell'art. 22, comma 2, è richiesta la presenza di almeno tre Governatori. Su tutti gli argomenti il Governo delibera a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Primicerio. Il Primicerio, in caso di suo dissenso circa singoli provvedimenti, può rimettere gli stessi alla valutazione del Consiglio ai fini dell'assunzione delle relative delibere.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 27 Consiglio</p> <p>Il Consiglio è costituito da nove Confratelli eletti nominativamente dall'Assemblea ed è presieduto dal Consigliere più anziano per appartenenza all'Arciconfraternita. Il Consigliere più giovane per appartenenza all'Arciconfraternita, svolge la funzione di Segretario del Consiglio. Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente, con ordine del giorno comunicato a cura del Segretario del Consiglio nelle forme previste dall'art. 21, comma 1, è validamente costituito con la</p>
--	--

voto del Presidente.

Art. 28
Compiti del Consiglio.

Sono compiti del Consiglio:

- a) decidere, con provvedimento motivato, sui ricorsi proposti dai Confratelli avverso l'ammonimento a norma dell'art. 17, comma 1;
- b) disporre, con provvedimento motivato, la sospensione e la decadenza del Confratello;
- c) decidere in ordine ai provvedimenti del Governo, rimessi dal Primicerio nei casi di suo dissenso, a norma dell'ultimo comma dell'art. 26;
- d) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti della Commissione elettorale ai sensi dell'art. 34, comma 3;
- e) esprimere parere obbligatorio non vincolante circa le domande di ammissione di nuovi Confratelli e sugli affari più importanti relativi al patrimonio dell'Arciconfraternita.

partecipazione di almeno cinque componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 28
Compiti del Consiglio.

Sono compiti del Consiglio:

- a) decidere, con provvedimento motivato, sui ricorsi proposti dai Confratelli avverso l'ammonimento a norma dell'art. 17, comma 1;
- b) disporre, con provvedimento motivato, la sospensione e la decadenza del Confratello;
- c) decidere in ordine ai provvedimenti del Governo, rimessi dal Primicerio nei casi di suo dissenso, a norma dell'ultimo comma dell'art. 26;
- d) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti della Commissione elettorale ai sensi dell'art. 34, comma 3, **con l'esclusione del Presidente e del Segretario e con la presenza di due supplenti individuati nei primi due confratelli non eletti a consiglieri nell'ultima tornata elettorale;**
- e) **esprimere parere al Governo** sull'ammissione dei nuovi Confratelli. **La deliberazione è assunta con la maggioranza assoluta dell'organo deliberativo così costituito;**
- f) esprimere parere obbligatorio non vincolante sugli affari più importanti dell'Arciconfraternita, **ovvero sugli affari per i quali**

<p style="text-align: center;">Articolo 29 Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Confratelli eletti dall'Assemblea Generale, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 35 dello Statuto.</p> <p>Assume le funzioni di Presidente il Sindaco più anziano per appartenenza all'Arciconfraternita; quello di appartenenza più recente, svolge le funzioni di Segretario.</p> <p>I Sindaci, anche singolarmente, esaminano e controllano la contabilità, vigilano sull'osservanza delle norme di legge, dello Statuto e del Regolamento, riferendone collegialmente all'Assemblea.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 29 Collegio Sindacale</p> <p>vi è richiesta motivata di almeno due componenti del Governo, previa trasmissione a cura del Segretario, a tutti i membri del Consiglio, della documentazione necessaria almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio.</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Confratelli eletti dall'Assemblea Generale, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 35 dello Statuto.</p> <p>Assume le funzioni di Presidente il Sindaco più anziano per appartenenza all'Arciconfraternita; quello di appartenenza più recente svolge le funzioni di Segretario.</p> <p>I Sindaci, anche singolarmente, esaminano e controllano la contabilità, vigilano sull'osservanza delle norme di legge, dello Statuto e del Regolamento, riferendone collegialmente all'Assemblea.</p> <p>Il Collegio esamina preventivamente la bozza dei bilanci e dello stato patrimoniale trasmesse dal Governatore alle attività commerciali, finanziarie di bilancio, di spesa e fiscali, nel rispetto dei termini di cui al Regolamento e propone eventuali osservazioni.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Articolo 30 Segretario</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 30 Segretario</p>
<p>Il Segretario è eletto dall'Assemblea ed esercita le funzioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assistenza generale alle attività del Primicerio; b) redazione e custodia dei verbali delle riunioni del Governo, del Consiglio e dell'Assemblea generale; c) esecuzione delle deliberazioni del Governo; d) annotazione delle presenze dei Confratelli e istruzione delle domande di dispensa dalle stesse; e) aggiornamento e custodia dell'Albo dei Confratelli; f) compilazione degli elenchi dei titolari del diritto di voto ai fini delle operazioni elettorali; g) comunicazioni ai Confratelli per informarli della vita confraternale; h) coordinamento e controllo del personale dipendente e dei collaboratori, riferendone periodicamente al Governo; i) esecuzione di ogni altro compito previsto dallo Statuto e dal regolamento o affidatogli dal Governo. 	<p>Il Segretario è eletto dall'Assemblea e, ottemperando alle indicazioni e ad eventuali specifiche prescrizioni del Primicerio e del Governo, esercita le funzioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assistenza generale alle attività del Primicerio; b) redazione e custodia dei verbali delle riunioni dell'Assemblea generale e del Governo nonché custodia dei verbali delle riunioni del Consiglio; c) esecuzione delle deliberazioni del Governo; d) annotazione delle presenze dei Confratelli e istruzione delle domande di dispensa dalle stesse e) aggiornamento e custodia dell'Albo dei Confratelli; f) compilazione degli elenchi dei titolari del diritto di voto ai fini delle operazioni elettorali; g) comunicazioni ai Confratelli per informarli della vita confraternale; h) coordinamento e controllo del personale dipendente e dei collaboratori, riferendone periodicamente al Governo; i) esecuzione di ogni altro compito previsto dallo Statuto e dal regolamento o affidatogli dal Governo.

<p style="text-align: center;">Articolo 31 Preposito</p> <p>Il Preposito è nominato dall'Ordinario Diocesano. Nell'Arciconfraternita egli rappresenta il Vescovo e garantisce la permanenza del riconoscimento dell'ecclesialità dell'Arciconfraternita.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 31 Preposito</p> <p>Il Preposito è nominato dall'Ordinario Diocesano. Nell'Arciconfraternita egli rappresenta il Vescovo e garantisce la permanenza del riconoscimento dell'ecclesialità dell'Arciconfraternita.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 32 Compiti del Preposito</p> <p>Sono compiti del Preposito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) partecipare alle riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dell'Arciconfraternita; b) organizzare e presiedere le Liturgie anche a mezzo di un suo delegato, scelto tra i Confratelli sacerdoti; c) fissare le date e l'orario delle Celebrazioni feriali e festive, sentito il Governo dell'Arciconfraternita; d) celebrare le esequie dei Confratelli nelle Chiese dell'Arciconfraternita; e) tenere ordinariamente una catechesi <u>mensile</u> ai Confratelli, curandone la crescita nella fede e nella loro formazione permanente; f) adempiere agli obblighi dei suffragi e dei legati; g) sovrintendere alla cura delle Chiese, dell'Oratorio e degli 	<p style="text-align: center;">Articolo 32 Compiti del Preposito</p> <p>Sono compiti del Preposito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) partecipare alle riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dell'Arciconfraternita; b) organizzare e presiedere le Liturgie anche a mezzo di un suo delegato, scelto tra i Confratelli sacerdoti; c) fissare la data e l'orario delle Celebrazioni feriali e festive, sentito il Governo dell'Arciconfraternita; d) celebrare le esequie dei Confratelli nelle Chiese dell'Arciconfraternita; e) tenere ordinariamente una catechesi ai Confratelli, curandone la crescita nella fede e nella loro formazione permanente; f) adempiere agli obblighi dei suffragi e dei legati; g) sovrintendere alla cura delle Chiese, dell'Oratorio e degli arredi sacri;

STATUTO VIGENTE

PROPOSTA NUOVO STATUTO

<p>arredi sacri;</p> <p>h) riferire all'Ordinario sulla vita spirituale dell'Arciconfraternita;</p> <p>i) promuovere l'attuazione degli orientamenti pastorali della Diocesi;</p> <p>l) acquisire conoscenza: 1) dei verbali delle adunanze dell'Assemblea, 2) delle deliberazioni adottate dal Governo e dal Consiglio, 3) dei bilanci e delle Relazioni di accompagnamento del bilancio preventivo e consuntivo;</p> <p>m) esprimere pareri sull'ammissione, sulla sospensione e sulla decadenza dei Confratelli;</p> <p>n) invitare il Governo, il Consiglio e l'Assemblea a riesaminare le deliberazioni che, a suo giudizio, appaiano in contrasto con la dottrina della Chiesa e la morale cattolica, o qualora ostino al corretto esercizio della Liturgia o all'applicazione delle direttive pastorali del vescovo, e informare l'Ufficio Diocesano per le Confraternite in caso di conferma del provvedimento.</p>	<p>h) riferire all'Ordinario sulla vita spirituale dell'Arciconfraternita;</p> <p>i) promuovere l'attuazione degli orientamenti pastorali della Diocesi;</p> <p>l) acquisire conoscenza: 1) dei verbali delle adunanze dell'Assemblea; 2) delle deliberazioni adottate dal Governo e dal Consiglio; 3) dei bilanci e delle Relazioni di accompagnamento del bilancio preventivo e consuntivo;</p> <p>m) esprimere pareri sull'ammissione, sulla sospensione e sulla decadenza dei Confratelli;</p> <p>n) invitare il Governo, il Consiglio e l'Assemblea a riesaminare le deliberazioni che, a suo giudizio, appaiano in contrasto con la dottrina della Chiesa e la morale cattolica, o qualora ostino al corretto esercizio della Liturgia o all'applicazione delle direttive pastorali del vescovo, e informare l'Ufficio Diocesano per le Confraternite in caso di conferma del provvedimento.</p>
---	--

CAPITOLO V	CAPITOLO V
<p style="text-align: center;">ELEZIONI E DURATA DEGLI UFFICI</p>	<p style="text-align: center;">ELEZIONI E DURATA DEGLI UFFICI</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 33 Procedura elettorale</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 33 Procedura elettorale</p>
<p>L'Assemblea generale per l'elezione degli organi istituzionali, alla scadenza ordinaria e per il rinnovo totale o parziale degli stessi si riunisce:</p> <p>a) nella solennità dell'Ascensione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'approvazione dell'elenco dei Confratelli titolari del diritto di voto; - la costituzione della Commissione elettorale, con le modalità previste dal Regolamento; - la raccolta delle candidature sottoscritte dai Confratelli aventi diritto di voto, in numero di almeno trenta per la candidatura a Primicerio e di almeno dieci per tutte le altre candidature; <p>b) nella solennità della Pentecoste, per lo svolgimento delle operazioni elettorali, lo scrutinio dei voti e la proclamazione dei risultati;</p> <p>c) nella solennità della SS. Trinità, per l'insediamento degli eletti.</p>	<p>L'Assemblea generale per l'elezione degli organi istituzionali, alla scadenza ordinaria e per il rinnovo totale o parziale degli stessi si riunisce, salvo casi eccezionali, di norma:</p> <p>a) nella solennità dell'Ascensione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'approvazione dell'elenco dei Confratelli titolari del diritto di voto; - la costituzione della Commissione elettorale, con le modalità previste dal Regolamento; - la raccolta delle candidature sottoscritte dai Confratelli aventi diritto di voto, in numero di almeno trenta per la candidatura a Primicerio e di almeno dieci per tutte le altre candidature; <p>b) nella solennità della Pentecoste, per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Lo scrutinio dei voti e la proclamazione dei risultati avverrà la mattina immediatamente successiva;</p> <p>c) nella solennità della SS. Trinità, per l'insediamento degli eletti.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 34 Requisiti e candidature</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 34 Requisiti e candidature</p>
<p>Ogni Confratello non può sottoscrivere più candidature per lo stesso organo o ufficio.</p> <p>Le candidature devono riguardare soltanto Confratelli laici che godono di incondizionata stima e sono idonei, per le attitudini e le competenze possedute, allo svolgimento dei compiti attribuiti agli uffici per i quali sono candidati.</p> <p>La Commissione, nella stessa solennità dell'Ascensione, esamina le candidature, può escludere, con provvedimento da pubblicare immediatamente nell'Albo e ricorribile entro 48 ore al Consiglio, le candidature non regolarmente presentate e quelle dei Confratelli privi dei requisiti di eleggibilità.</p> <p>Il Consiglio provvede sui ricorsi nelle 48 ore successive, previa audizione dell'escluso che richieda di essere sentito.</p> <p>Il provvedimento di conferma dell'esclusione è trasmesso immediatamente dal Primicerio alla Commissione Diocesana di Vigilanza.</p>	<p>Ogni Confratello non può sottoscrivere più candidature per lo stesso organo o ufficio.</p> <p>Le candidature devono riguardare soltanto Confratelli laici che godono di incondizionata stima e sono idonei, per le attitudini e le competenze possedute, allo svolgimento dei compiti attribuiti agli uffici per i quali sono candidati.</p> <p>La Commissione, nella solennità dell'Ascensione, esamina le candidature, può escludere quelle non regolarmente presentate e quelle dei Confratelli prive dei requisiti di eleggibilità. Il provvedimento di esclusione deve essere pubblicato immediatamente nell'Albo e comunicato contestualmente all'interessato che abbia comunicato preventivamente il proprio indirizzo telematico.</p> <p>Il provvedimento è impugnabile entro due giorni decorrenti dalla pubblicazione nell'Albo.</p> <p>Il Consiglio provvede sui ricorsi nei due giorni successivi, previa audizione del ricorrente che ne abbia fatto richiesta.</p> <p>Il provvedimento di eventuale conferma dell'esclusione è trasmesso immediatamente dal Primicerio alla Commissione Diocesana di Vigilanza.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 35 Condizioni di eleggibilità</p> <p>Condizione di eleggibilità all'ufficio di Primicerio è l'appartenenza all'Arciconfraternita da almeno 10 anni e da almeno 5 anni per tutti gli altri uffici. Per l'ufficio di componente del Collegio Sindacale è condizione di eleggibilità l'iscrizione attuale o pregressa del candidato agli Albi professionali previsti dalla legge dello Stato Italiano.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 35 Condizioni di eleggibilità</p> <p>Condizione di eleggibilità all'ufficio di Primicerio è l'appartenenza all'Arciconfraternita da almeno 10 anni e da almeno 5 anni per tutti gli altri uffici. Per tutte le cariche, condizione di eleggibilità è che il Confratello candidato non abbia superato, né superi, nel corso dell'anno solare relativo alle elezioni, il 75° anno di età". Per l'ufficio di componente del Collegio Sindacale è condizione di eleggibilità l'iscrizione attuale o pregressa del candidato agli Albi professionali previsti dalla legge dello Stato Italiano.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 36 Diritto di voto</p> <p>Tutti i Confratelli con diritto di voto esprimono con voto personale e segreto la scelta di un solo candidato tra quelli designati per ciascun organo</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 36 Diritto di voto</p> <p>Tutti i Confratelli con diritto di voto esprimono con voto personale e segreto la scelta di un solo candidato tra quelli designati per ciascun organo</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 37 Rinnovo degli uffici</p> <p>Il rinnovo degli uffici avviene gradualmente, mediante la sostituzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il primo anno di due Governatori, un Sindaco e tre componenti del Consiglio; - il secondo anno di due Governatori, un Sindaco e tre componenti del Consiglio; - il terzo anno del Primicerio, del Segretario, di un Sindaco e di tre componenti del Consiglio. 	<p style="text-align: center;">Articolo 37 Rinnovo degli uffici</p> <p>Il rinnovo degli Uffici avviene ogni triennio. Alla scadenza del loro Ufficio i componenti degli Organi confraternali decaduti restano in attività fino all'insediamento dei nuovi eletti per lo svolgimento degli affari indifferibili.</p> <p>Chi ha svolto l'incarico di Primicerio, Governatore, Segretario non può svolgere nessuno di tali incarichi per più di due volte consecutive.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 38 Comunicazione dei risultati</p> <p>Esaurite le operazioni di voto, la Commissione elettorale procede alla proclamazione degli eletti con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il Primicerio proclama designato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti; - per il Governo proclama eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; - per il Consiglio proclama eletti i tre candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; - per il Segretario e il componente del Collegio sindacale proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero 	<p style="text-align: center;">Articolo 38 Comunicazione dei risultati</p> <p>Esaurite le operazioni di voto, la Commissione elettorale procede alla proclamazione degli eletti con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il Primicerio proclama designato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti; - per il Governo proclama eletti i quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; - per il Consiglio proclama eletti i nove candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; - per il Segretario e il componente del Collegio sindacale proclama eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

di voti.
 In caso di parità di voti viene eletto il Confratello con maggiore anzianità di appartenenza all'Arciconfraternita.
 terminate le operazioni, la Commissione elettorale rimette nelle mani del Primicerio in carica il verbale delle operazioni elettorali con l'esito degli scrutini.

Articolo 39
Conferma dell'elezione del Primicerio

La designazione del Primicerio è sottoposta da una deputazione del Governo e dal Preposito all'Ordinario Diocesano per la tempestiva conferma ai fini della sua nomina.
 In caso di mancata conferma da parte dell'Ordinario Diocesano del Primicerio designato, viene presentato per la conferma il primo dei candidati a Primicerio non eletto.
 Nella solennità della SS. Trinità, il Primicerio uscente, nell'insediare tutti gli eletti nei rispettivi uffici, proclama eletto il nuovo Primicerio.

In caso di parità di voti **ottenuti tra due o più candidati prevale l'anzianità di appartenenza all'Arciconfraternita.**
 terminate le operazioni, la Commissione elettorale rimette nelle mani del Primicerio in carica il verbale delle operazioni elettorali con l'esito degli scrutini.

Articolo 39
Conferma dell'elezione del Primicerio

La designazione del Primicerio è sottoposta da una deputazione del Governo e dal Preposito all'Ordinario Diocesano per la tempestiva conferma ai fini della sua nomina.
 In caso di mancata conferma da parte dell'Ordinario Diocesano del Primicerio designato, viene presentato per la conferma il primo dei candidati a Primicerio non eletto.
 Nella solennità della SS. Trinità, il Primicerio uscente, nell'insediare tutti gli eletti nei rispettivi uffici, proclama eletto il nuovo Primicerio.

<p style="text-align: center;">Articolo 40 Durata degli uffici</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 40 Durata degli uffici</p>
<p>La durata in carica degli eletti agli uffici è triennale. Alla scadenza dell'incarico i componenti del Consiglio e del Collegio Sindacale non possono essere rieletti nella stessa carica per il triennio successivo. Il Primicerio, i Governatori e il Segretario possono essere rieletti <u>consecutivamente</u> nello stesso ufficio una sola volta. In caso di mancata accettazione o di decadenza per qualsiasi motivo dall'ufficio, il Confratello eletto è sostituito dal primo dei non eletti per il relativo ufficio. In mancanza di altri candidati non eletti per quell'ufficio si procederà a nuove elezioni per la copertura dell'ufficio vacante.</p>	<p>La durata in carica degli eletti agli Uffici è triennale. Alla scadenza dell'incarico i componenti del Consiglio e del Collegio Sindacale non possono essere rieletti nella stessa carica per il triennio successivo. Il Primicerio, i Governatori e il Segretario possono essere rieletti nello stesso ufficio una sola volta purché sussistano le condizioni di eleggibilità di cui all'art. 35 dello Statuto. In caso di mancata accettazione o di decadenza per qualsiasi motivo dall'Ufficio, il Confratello eletto è sostituito dal primo dei non eletti per il relativo ufficio. In mancanza di altri candidati non eletti per quell'Ufficio si procederà a nuove elezioni per la copertura dell'ufficio vacante.</p>

CAPITOLO VI	CAPITOLO VI
<p align="center">NORME TRANSITORIE E FINALI</p>	<p align="center">NORME TRANSITORIE E FINALI</p>
<p align="center">Articolo 41 <u>Principio di gradualità</u></p>	<p align="center">Articolo 41 Entrata in vigore</p>
<p><u>Nelle elezioni che si svolgeranno al termine del periodo commissariale saranno eletti ed insediati nei rispettivi uffici tutti gli organi dell’Arciconfraternita.</u></p> <p><u>Nelle elezioni successive, per assicurare il principio di gradualità previsto dall’art. 37 dello Statuto, saranno eletti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>il primo anno, due Governatori, un Sindaco e tre componenti del Consiglio in sostituzione dei Confratelli di più recente appartenenza all’Arciconfraternita che rivestono i relativi uffici;</u> - <u>il secondo anno gli altri due Governatori, un Sindaco e altri tre componenti del Consiglio in sostituzione dei Confratelli di più recente appartenenza all’Arciconfraternita, che rivestono i relativi uffici.</u> 	<p>Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell’Ordinario Diocesano.</p>
<p>(Si propone l’integrale cancellazione del presente articolo)</p>	

Articolo 42
Norma derogatoria

Per le prime elezioni successive all'entrata in vigore del presente Statuto l'elettorato attivo e passivo, in deroga all'art. 13, lett. a), potrà essere esercitato dai Confratelli che abbiano partecipato almeno a quattro celebrazioni liturgiche nell'anno dell'elezione, ferme le altre condizioni previste dall'art. 13 lett. b) e c).

(Si propone l'integrale cancellazione del presente articolo)

Articolo 43
Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Ordinario Diocesano.